

STATUTO

**D.E.S. FRIUL DI MIEC -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DI
COMUNITA'**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERETO DI TOMBA UD VIA
DEL MONUMENTO 21

Numero REA: UD - 294593

Codice fiscale: 02874220300

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 20334 rep. e n. 14875 racc.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Mereto di Tomba (UD), la Società cooperativa denominata:

“D.E.S. Friûl di Mieç - Società Cooperativa sociale di Comunità”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle imprese agricole, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila-sessanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci. La cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, a una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativistico e agli organismi periferici riconosciuti in seno alle stesse.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e, senza finalità speculative, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di chiunque si trovi in stato di bisogno, svantaggio, handicap o emarginazione, in conformità e nello spirito della Legge 381/1991 e della L.R. F.V.G. 20/2006.

La cooperativa, senza finalità speculative, persegue altresì la valorizzazione delle competenze della popolazione residente nella comunità territoriale in cui è insediata ed opera, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, al fine di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica.

La cooperativa promuove tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.

Per l'efficace realizzazione di tali scopi la cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili.

In particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà perseguito attraverso l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per l'efficace raggiun-

gimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, nonché le finalità solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, e dei lavoratori in genere. Le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa. Le modalità di computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati rispettano le vigenti circolari e normative emanate di volta in volta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le categorie a cui la cooperativa si rivolge sono i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i migranti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge, oltre a tutte le altre persone svantaggiate come individuate dalla Legge 381/91, dalla L.R. 20/2006 e dalle altre disposizioni di legge nazionali, regionali e dell'Unione Europea nonché le persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli Enti locali o dagli organi giudiziari.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e, senza fini di speculazione privata, nell'ambito dell'oggetto sociale, ha lo scopo di:

- ottenere il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro e, ove possibile, la redazione di un percorso personalizzato;
- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci;
- assicurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni delle norme sul funzionamento della società e del regolamento interno;
- conseguire per i propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali inerenti la prestazione di lavoro;
- accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione dei propri soci cooperatori, anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- far conseguire ai soci conferitori i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli (e zootecnici) da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti stessi;
- valorizzare, promuovere, incrementare, tutelare, disciplinare, organizzare e coordinare le produzioni dei soci nonché gestire servizi utili all'agricoltura nell'interesse dei soci stessi in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale;
- promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
- creare sinergie e collaborazioni fra il settore agricolo e i settori della cultura, dell'arte, delle abilità espressive, dell'enogastronomia e del turi-

smo, anche per sviluppare senso comunitario e solidarietà;

- valorizzare le persone, le relazioni e le comunità territoriali in cui la cooperativa è insediata ed opera;
- contribuire alla realizzazione della sovranità alimentare del territorio;
- promuovere la partecipazione e corresponsabilità di agricoltori, cittadini, associazioni, istituzioni ed enti verso gli scopi che precedono, che, pur essendo perseguibili tramite l'agricoltura ecologica, non possono rimanere sotto la responsabilità dei soli agricoltori, ma di tutta la collettività;
- nell'organizzazione complessiva della cooperativa, promuovere pratiche di collaborazione, cooperazione, ricerca di sinergie e del bene comune, privilegiandole rispetto alle pratiche di concorrenza, competizione e lotta per il mercato;
- favorire l'inserimento lavorativo, la stabilità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;
- valorizzare le attitudini professionali dei propri soci, ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;
- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci;
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa, per meglio realizzare la propria funzione sociale sul territorio nell'interesse dell'intera comunità, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, rispettando il principio della prevalenza. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività:

1. raccogliere, concentrare, conservare, trasformare direttamente o per mezzo di terzi, nonché commercializzare la produzione agricola, zootecnica e agroalimentare dei soci e, in via non prevalente, dei non soci;
2. raccogliere i conferimenti dei soci - ed in via non prevalente di non soci - i loro prodotti agricoli, prodotti zootecnici, deiezioni animali ed altri sottoprodotti e derivati dell'attività agricola ai fini della valorizzazione degli stessi nell'ambito della produzione di energia elettrica e/o termica mediante centrali a biomassa e/o biogas;
3. costruire e gestire centrali per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili derivanti dall'attività agricola esercitata dai soci;
4. creare, organizzare, promuovere e gestire, ai fini della valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni agricolo-zootecniche e agroalimentari dei soci, marchi comuni di promozione e di commercializzazio-

ne dei prodotti agricolo-zootecnici e agroalimentari del Friuli Venezia Giulia che identifichino detti prodotti e ne evidenzino la qualità e l'origine;

5. determinare, con efficacia vincolante per i propri soci associati, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti agricolo-zootecnici ed agroalimentari;

6. gestire negozi, spacci o altri punti di vendita comunque denominati finalizzati alla diretta immissione al consumo dei prodotti agricolo-zootecnici e agroalimentari conferiti dai soci ovvero ottenuti dalla lavorazione di questi ultimi;

7. assistere i soci, provvedendo a fornire alle imprese associate le materie prime, sussidiarie e di consumo, le attrezzature, i macchinari, necessari e/o utili alla produzione agricolo-zootecnica e agroalimentare;

8. assistere i soci, stipulando con privati, enti ed organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione, conservazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto agricolo-zootecnico e agroalimentare, dando la preferenza, a parità di condizione, ai soci che ne abbiano la capacità; nonché prestare ai soci tutti i servizi di assistenza tecnica, commerciale, gestionale ed amministrativa (compresa l'elaborazione dei dati contabili), l'assistenza negli adempimenti amministrativi e gestionali, l'assistenza per gli aspetti progettuali, anche relativi alla predisposizione di piani di sviluppo aziendali, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi attività riservata per legge ai soggetti iscritti ad Albi Professionali;

9. l'assunzione di ogni altra iniziativa attinente all'agricoltura che contribuisca al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed in particolare l'istruzione professionale e la formazione culturale dei soci e la promozione di studi e ricerche in campo agronomico per il miglioramento della capacità professionale dei propri soci e utili alla trasformazione conservazione e valorizzazione dei prodotti agricoli;

10. la gestione di attività di natura agrituristica finalizzate all'immissione al consumo dei prodotti delle aziende agricole dei soci e che prevedano altresì la fornitura di servizi di ricezione ed ospitalità da effettuarsi comunque in rapporto di connessione e complementarità con le aziende agricole dei soci, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti emanati da organismi pubblici nazionali e regionali;

11. l'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, attraverso la conduzione di fondi, l'allevamento di animali, l'esercizio dell'agriturismo e di ogni altra attività connessa all'agricoltura;

12. i servizi di assemblaggio artigianale e/o industriale di qualsiasi prodotto; la gestione di lavorazioni per conto terzi nei settori agricolo, artigianale, industriale e industrie agro-alimentari;

13. i servizi di ristorazione collettiva sia presso proprie sedi - anche mediante gestione, in proprietà o affitto o locazione d'azienda, di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - sia presso terzi, anche con servizi a domicilio e catering;

14. lo studio, organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie collettive, organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni, attività sportive, fiere e concerti;

15. l'acquisto e rivendita di generi alimentari, prodotti per la casa, per le imprese ed i privati con la conseguente gestione di specifici negozi, ri-

vendite e punti di vendita comunque denominati;

16. la fornitura di servizi e consulenze alle imprese e/o alle istituzioni pubbliche, come ad esempio: formazione ed aggiornamento; progettazione e realizzazione di iniziative promozionali, gestione risorse umane e comunicazione;

17. la gestione di forni, laboratori, negozi, spacci o altri punti di vendita comunque denominati finalizzati alla trasformazione, lavorazione, immissione al consumo e commercializzazione dei prodotti agricolo-zootecnici e agroalimentari conferiti dai soci ovvero ottenuti dalla lavorazione di questi ultimi, ovvero acquisiti anche da soggetti terzi;

18. la gestione di laboratori protetti in cui svolgere attività artigianali di produzione, lavoro e servizio nei vari campi di attività (a titolo di esempio: panetteria, pasticceria, falegnameria, ceramica, meccanica, tessitura, assemblaggi), oltre che nei settori indicati ai punti precedenti;

19. la gestione di laboratori protetti in cui svolgere attività di tipo agricolo, agriturismo, zootecnico, forestale;

20. lo svolgimento delle medesime od altre attività artigianali presso terzi;

21. attività di studio, progettazione e realizzazione di impianti, per conto proprio e di terzi, anche attraverso l'adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili, partecipazione e/o costituzione di apposita Società di Servizi Energetici o Energy Services Company (E.S.CO.), per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;

22. costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di centri di raccolta e riutilizzo, impianti di compostaggio, impianti di smaltimento, impianti di trattamento e di ricondizionamento per ogni tipo e specie di rifiuti oltre che qualsiasi attività di ricerca, studio e realizzazione di innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione o della diminuzione della loro pericolosità e complessità di smaltimento;

23. attività di studio, progettazione, realizzazione, manutenzione, controllo e gestione di impianti e processi inerenti all'aria, all'acqua, ai rifiuti e ad ogni altro settore di rilevanza ambientale, escluse le attività che la legge riserva ad iscritti a particolari albi o elenchi.

Sempre ai fini del raggiungimento del proprio scopo mutualistico la cooperativa potrà inoltre:

a) rappresentare i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti od associazioni private che perseguono scopi analoghi od affini a quelli della Cooperativa;

b) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statuari;

c) promuovere, organizzare e gestire servizi di ricerche ed analisi di mercato nonché predisporre tutti gli strumenti informativi idonei ad un più efficace inserimento sul mercato dei soci, sia singolarmente che collettivamente;

d) promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione e di assistenza tecnica diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende dei soci curando, in collaborazione con i competenti servizi co-

munitari, nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, necessaria o utile alla realizzazione delle proprie finalità, nonché compiere in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, nell'osservanza delle leggi in materia, tutti gli atti ed ogni altra operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta dall'organo amministrativo strumentale od utile al perseguimento dello scopo sociale, purché compatibile con i principi e i requisiti della mutualità prevalente, nonché fra l'altro, con indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private;
- g) promuovere o aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per le finalità di cui all'oggetto la società cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutta la legislazione nazionale, regionale e comunitaria per finanziamenti, agevolazioni, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tut-

to a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n. 385 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del successivo articolo 26 dello statuto.

TITOLO III SOCI

Art.5 - I soci

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci conferitori;
- soci lavoratori;
- soci sovventori;
- soci speciali;
- soci volontari;
- soci persone giuridiche ex L. 381/1991.

Ciascun socio viene iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche, singole ed associate, le società, le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati che rivestano la qualifica di produttori agricoli con sede in Friuli Venezia Giulia, che intendano concorrere al raggiungimento dello scopo sociale e siano interessati alle iniziative ed alle attività previste dall'oggetto sociale e non abbiano interessi in contrasto con quelli della società cooperativa.

Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Non possono assumere la qualità di soci coloro i quali esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, oppure coloro i quali hanno un interesse, diretto o indiretto, in imprese che esercitano un'attività identica o affine con quella della Cooperativa, salva - in questa seconda ipotesi - una espressa e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Art. 5.1 - Soci conferitori

Possono essere soci conferitori le società, le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati che rivestano la qualifica di produttori agricoli, solo

qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione ed i loro scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o siano soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 5.2 - Soci lavoratori

Possono essere Soci lavoratori:

- a) tutti i lavoratori che esercitino l'arte o il mestiere corrispondente o affini alle attività svolte dalla Cooperativa ed indicate al precedente art. 4 e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, anche se in via di formazione, possano partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;
- c) le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, compatibilmente con il loro stato oggettivo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

I soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando, nei limiti stabiliti dalla legge e dal vigente Statuto, alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Art. 5.3 - Soci sovventori

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in particolare dall'articolo 2526 C.C., così come interpretato dall'articolo 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge 9/2014, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.

Art. 5.4 - Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale e al loro inseri-

mento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di inserimento del socio speciale che non dovrà superare i 18 (diciotto) mesi;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 5.5 - Soci volontari

Possono essere soci volontari le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci e sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5.6 - Soci persone giuridiche ex L. 381/1991

Possono infine essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, la quantità e la qualità prodotte e commercializzate nell'ultimo anno;
- d) l'attività svolta, le caratteristiche professionali e/o personali e l'eventuale iscrizione in albi professionali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- f) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a 50,00 (cinquanta virgola zero zero) Euro, pari a 2 (due) quote del valore nominale di 25,00 (venticinque virgola zero zero) Euro ciascuna;
- g) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 36 del presente statuto;
- i) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'organo di controllo, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente Competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 6, delibera entro ses-

santa giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle quote sottoscritte, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;

d) a partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

- per i soci conferitori:

a) a concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;

b) a conferire il prodotto ai sensi del regolamento interno;

c) ad accettare ed osservare i disciplinari stabiliti dai competenti organi della cooperativa per le norme comuni di produzione e di immissione sul mercato della produzione;

d) ad accettare e consentire l'effettuazione dei controlli tecnici ed amministrativi che la società decidesse di effettuare in base alle disposizioni regolamentari e/o alle deliberazioni assunte dai propri organi, ivi compresi i comitati tecnici.

I soci conferitori hanno diritto alla remunerazione del prodotto conferito in proporzione alla qualità e quantità del prodotto stesso. Il prezzo sarà stabilito da apposito regolamento.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è

obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante PEC e/o lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso spetta ai soci cooperatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. È vietato in ogni caso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con PEC e/o raccomandata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale e attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso

contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa adottata nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- f) che nell'esecuzione degli obblighi assunti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli stessi;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del Codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;
- j) che non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
- k) nei casi di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno;
- l) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la perma-

nenza della irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

In caso di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro il C.d.A valuterà la possibilità di deliberare l'esclusione del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai precedenti punti lettere c), d), e), f), g) h) i) e k), oltre al risarcimento degli eventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione attivando le procedure di cui all'articolo 36.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 25, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno. Il sovrapprezzo non è rimborsabile.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, se imputato a capitale, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con l'eventuale credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. c.c.. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 17. Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, e nei limiti di cui all'art. 2526 c.c., così come interpretato dall'art. 11, comma 3-bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge 9/2014, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

Art. 18. Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19. Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

Art. 20 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2437 cod. civ., ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti come da apposito regolamento, proporzionale al numero delle azioni sottoscritte ma tuttavia non superiore a 5 (cinque).

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà

deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o componenti l'organo di controllo, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21. Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori, il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Art. 22 - Funzionamento mutualistico e ristorni

Conferimento prodotti agricoli

Per i conferimenti effettuati in cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, ha diritto ad un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell'andamento di mercato.

Per particolari tipologie di conferimenti potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dal comma precedente ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica diversa da quelle a prezzo aperto potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento interno.

Conferimento di lavoro

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in for-

ma subordinata, di collaborazione o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Il conferimento dell'opera dei soci ha luogo quale concreta attuazione del rapporto societario intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori è quindi disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà sulla ba-

se di quanto previsto dal regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 18 del presente statuto;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:

- di conferimenti beni in natura o di crediti;
- di azioni possedute dai soci sovventori;
- di attribuzione del ritorno al capitale sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,

entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale ed attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 36.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 23.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione dell'eventuale ristorno.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori.

Le riserve sono sempre indivisibili tra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.

TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili o la copertura delle perdite e, se ritenuto utile, anche il bilancio preventivo;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale;
- e) la determinazione della misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, dei compensi per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, se nominati;
- f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legali dei conti, se nominati;
- g) la delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronunciarsi assembleare;
- h) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- j) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- k) la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione o trasformazione nonché le decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) lo scioglimento anticipato della cooperativa;
- m) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) la delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 27 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto

da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, a mezzo P.E.C. o e-mail, con conferma di lettura, all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune di ubicazione della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

È ammessa tuttavia la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Articolo 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione:

- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;
- dei casi previsti dalle lettere a) i), k) ed l) del precedente articolo 26 nonché del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 38 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea;
- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 36, nonché del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 38, per il quale è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti soci aventi diritto al voto.

Articolo 29 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 30 - Partecipazione e diritti di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote o delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio, cooperatore o sovventore, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 5.4 del presente statuto. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

Articolo 31 - Rappresentanza in assemblea

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, componente l'organo di controllo o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del Codice civile.

Alle assemblee, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto:

- un rappresentante degli Enti Locali del territorio;
- un rappresentante delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce.

Articolo 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. In presenza di soci sovventori, almeno un amministratore deve essere scelto tra di loro ovvero fra le persone indicate dai soci sovventori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta a mezzo lettera da recapitare anche a mano ovvero mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta elettronica certificata e simili) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fe-

de e di parità di trattamento dei soci ed alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei man-

canti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 34 - Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo o del Revisore.

L'organo di controllo secondo quanto stabilito dai soci con la decisione di nomina potrà essere costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti l'organo di controllo sono sempre rieleggibili.

Poteri, doveri, competenze, cause d'ineleggibilità e decadenza, ipotesi di cessazione dall'ufficio e relativi effetti dell'organo di controllo sono quelli stabiliti dalla legge.

Il revisore potrà essere una persona fisica oppure una società di revisione.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo l'assemblea dei soci deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Ove l'organo di controllo svolga anche la revisione legale dei conti dovrà essere composto da soggetti scelti tra i revisori legale dei conti iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis. c.c.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi;

d) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92 nonché degli eventuali dividendi maturati, nei limiti previsti dal presente statuto;

b) al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 25, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;

c) per l'intera eventuale rimanenza, al/i competente/i fondo/i mutualistico/i per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 36 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Udine, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successive modificazioni.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività mutualistiche e lavorative dei soci, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricompre-

se negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

ART. 38 - Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto essere sempre osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola viene assunta in sede di assemblea dei soci e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

F.to: Bover Tarcisio

F.to: Margherita Gottardo (l.s.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per legge, che si trasmette per uso Registro Imprese.

Udine, 21 aprile 2026